

IN COSA CONSISTE L'ESONERO PARZIALE

La Legge Finanziaria 2020 ha previsto l'esonero parziale dal pagamento del contributo soggettivo dovuto dai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza (art. 1, comma 20, Legge 178 del 30/12/2020).

Lo Stato – dopo specifica rendicontazione da parte di tutte le Casse – si farà carico (nei limiti delle risorse disponibili secondo quanto previsto all'art. 3, comma 8, del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021) di versare per conto dei professionisti il contributo soggettivo oggetto di esonero parziale.


L'esonero parziale può essere richiesto a un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la sola contribuzione soggettiva (fino ad un massimo di € 3.000 dei contributi riferiti al 2021 e dovuti entro l'anno) e non alla contribuzione integrativa e al contributo di maternità.

Per conoscere l'importo effettivo riconosciuto a ciascun richiedente sarà necessario attendere l'emanazione del successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 3, comma 8, del [Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021](#).



REQUISITI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA DA POSSEDERE CONGIUNTAMENTE

1. Aver conseguito nell'anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a € 50.000
2. Aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019
3. Non essere stato, per il periodo oggetto di esonero (anno 2021), titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente
4. Non essere stato, per il periodo oggetto di esonero (anno 2021), titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli Enti di Previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato
5. Essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria
6. Non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria



QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

È possibile presentare la domanda **entro il 31/10/2021**.
Saranno considerate inammissibili le domande presentate dopo il termine.



COME PRESENTARE LA DOMANDA E COSA ALLEGARE

La domanda deve essere presentata **esclusivamente in via telematica**, compilando il **form disponibile nella propria area riservata** a partire dalle ore 12.00 del 01/09/2021. Il beneficio non è condizionato dall'ordine di priorità delle domande che concorreranno alla pari a prescindere dalla data di presentazione.

Alla domanda è necessario allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale.

Saranno considerate inammissibili le domande pervenute tramite altre modalità o prive degli allegati richiesti.



A QUANTO AMMONTA L'IMPORTO DELL'ESONERO PARZIALE



L'esonero è concesso nel limite massimo individuale di € 3.000 di contribuzione soggettiva.

La quantificazione finale dell'ammontare dell'esonero sarà, comunque, individuata con successivo Decreto, come previsto dall'art. 3, comma 8, del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021.

DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPORTO DELL'ESONERO PARZIALE



Ai fini del rispetto del limite di spesa riservato agli iscritti alle Casse, l'Ente comunicherà con cadenza mensile al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i risultati del monitoraggio delle domande ammesse.

Quantificato l'ammontare complessivo delle agevolazioni, i Ministeri definiranno i criteri e le modalità ai quali l'Ente dovrà attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne avranno diritto.

NOTA PER COLORO CHE NON PIÙ ISCRITTI ALL'ALBO E IN QUIESCENZA SONO STATI RICHIAMATI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA SANITARIA



Gli infermieri, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono presentare la domanda per l'esonero parziale della contribuzione dovuta per l'anno 2021 compilando e inviando il seguente modulo all'indirizzo info@pec.enpapi.it entro il 31 ottobre 2021.

[MODULO DI RICHIESTA DI ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PER LAVORATORI AUTONOMI IN QUIESCENZA](#)

Attenzione: coloro che non sono rappresentati da questa casistica devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica compilando il *form* disponibile nella propria area riservata.

FAQ

HO EFFETTUATO L'ISCRIZIONE ALL'ENTE NEL 2021, POSSO PRESENTARE LA DOMANDA?

No, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'esonero parziale non è riconosciuto ai soggetti iscritti nel corso dell'anno 2021, in quanto per essi non sussiste l'esigenza alla base della misura e cioè quella di ristorare le perdite di reddito subite nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 a causa della pandemia.

HO EFFETTUATO L'ISCRIZIONE ALL'ENTE NEL 2020, POSSO PRESENTARE LA DOMANDA, PUR NON AVENDO UN REDDITO DI RIFERIMENTO (da libera professione) NEL 2019?

Sì, è possibile presentare domanda, se si posseggono tutti gli altri requisiti.

Per i soggetti che hanno avviato nel corso dell'anno 2020 l'attività che comporta l'obbligo di iscrizione all'Ente, il Decreto prevede che non si applichi il requisito del calo del fatturato.

NEL 2019 NON HO CONSEGUITO NÉ UN REDDITO NÉ UN FATTURATO, POSSO PRESENTARE DOMANDA?

No, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'esonero non può riguardare i soggetti già iscritti prima del 2020, che nel 2019 non hanno conseguito né un reddito né un fatturato in quanto non risulta possibile determinare il calo del fatturato.

HO EFFETTUATO LA CANCELLAZIONE NEL CORSO DEL 2021, POSSO PRESENTARE DOMANDA?

Per i soggetti cancellati nel corso dell'anno 2021, ma comunque tenuti a versare contributi di competenza dell'anno 2021, l'esonero può essere riconosciuto.

